

(N. 2509-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1952 (V. Stampato N. 2535)***d'iniziativa dei Deputati PERLINGIERI, CASERTA, SAILIS, GUERRIERI Emanuele**TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 1953

Proroga della durata delle occupazioni di immobili privati, ad uso di alloggio, disposte a favore dei senza tetto, in forza del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo luogotenenziale del 9 giugno 1945, n. 305, vennero coordinate in unico testo le disposizioni emanate per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e precisamente quelle comprese nel decreto legislativo luogotenenziale del 17 novembre 1944, n. 366, e nel decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 4.

Manifestatasi successivamente l'urgenza di emanare nuove disposizioni per l'alloggio dei

rimasti senza tetto e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, in attesa della emanazione di leggi generali sui danni bellici, venne emanato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261, che, regolando la utilizzazione dei fabbricati riparati a cura del Genio civile, stabiliva che le persone rimaste senza tetto, a causa degli eventi bellici, potevano chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate di ufficio, escluse quelle occorrenti per il ricovero dei pro-

prietari; che l'assegnazione veniva disposta, nell'ordine seguente, a favore: 1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non erano in condizioni di procurarsi altro alloggio; 2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non potevano allontanarsi dal Comune; 3) dei sinistrati in conseguenza di eventi bellici; 4) dei reduci, dei partigiani, dei mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti (articolo 42).

Col successivo articolo 46 si stabiliva che la durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di alloggio non poteva eccedere i cinque anni.

In considerazione di tale termine gli onorevoli Perlingieri, Caserta, Sallis e Guerrieri Emanuele il 14 febbraio 1952 presentarono alla Camera dei deputati il disegno di legge in esame proponendo la proroga fino al 30 giugno 1953 della durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di alloggio, disposta in forza degli articoli 42 e seguenti del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261.

Il disegno di legge mira ad inserire nella disciplina vincolistica delle locazioni i rapporti posti in essere in conseguenza delle assegnazioni disposte nel dopo-guerra a favore dei senza tetto.

Sarebbe invero incomprensibile, per la scadenza del quinquennio, lo sfratto dei senza tetto, dopo la proroga delle locazioni disposta con la legge del 23 maggio 1950, n. 253, e protratta fino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione

e sublocazione di immobili urbani in virtù dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito in legge con modificazioni in virtù della legge 16 febbraio 1952, n. 58.

Il comma terzo del citato articolo 1 del decreto-legge avanti menzionato stabilisce che la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta dall'articolo 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, si applica ai rapporti dipendenti da assegnazioni del cessato commissariato governativo degli alloggi anche se successivi al 1° marzo 1947. A detto comma terzo furono aggiunti con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1952, n. 58, le parole « nonchè da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305 ».

Non venivano però presi in considerazione i rapporti derivanti dalle assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie o dalle Giunte comunali in loro sostituzione.

A ciò provvede l'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1952, disponendo che anche a tali rapporti si applica la disposizione dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni con legge 16 febbraio 1952, n. 58, anche se le assegnazioni sono disposte in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

Onde se ne propone l'approvazione.

ROMANO Antonio, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Ai rapporti derivanti dalle assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie o dalle Giunte comunali in loro sostituzione si applica la disposizione dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni con legge 16 febbraio 1952, n. 58, anche se le assegnazioni sono disposte in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.